

Codice A1816B

D.D. 27 ottobre 2020, n. 2820

L.r. n. 45/1989 e s.m.i. - Procedimento relativo alla variante ai Provvedimenti autorizzativi relativi alla "Realizzazione di pista silvo-pastorale da Colle di Chiosso a Baita Gias Vecchio" - Località: San Michele - Comune: Prazzo - Istante: Comune di Prazzo.



ATTO DD 2820/A1816B/2020

DEL 27/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: L.r. n. 45/1989 e s.m.i. – Procedimento relativo alla variante ai Provvedimenti autorizzativi relativi alla “Realizzazione di pista silvo-pastorale da Colle di Chiosso a Baita Gias Vecchio” - Località: San Michele - Comune: Prazzo - Istante: Comune di Prazzo.

Perveniva dal Comune di Prazzo l’istanza di variante (prot. n. 24862 del 19/05/2020) alle autorizzazioni già rilasciate nel 2017 “originale” ed in “variante” nel 2019, ai sensi della L.R. 45/1989 per la realizzazione di una pista silvo –pastorale tra Colle Chiosso la Baita Gias Vecchio nel comune di Prazzo località San Michele.

Con precedenti determinazioni dirigenziali n. 2480 del 01/08/2017 era stata autorizzata la pista in oggetto e con Determina n. 2618 del 29/07/2019 era già stato autorizzato il progetto in variante della pista silvo-pastorale tra Grange Chiotti e il Colle di Chiosso.

All’istanza di variante sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l’intervento di che trattasi, che comprendono:

- istanza su modello regionale;
- relazione tecnico descrittiva generale,
- relazione geologico-geotecnica;
- corografia generale e ortofotocarta;
- planimetria di progetto (stato di fatto e di progetto)
- stralcio cartografia dello strumento urbanistico;
- rilievo plano-altimetrico di dettaglio;
- profilo longitudinale;
- sezioni correnti, sezioni tipologiche e particolari costruttivi;
- documentazione fotografica.

Il progetto di variante in oggetto è ammissibile e consiste in alcune soluzioni (che portano ad un

minore complessivo movimento terra) definite come migliorative dai progettisti abilitati e dal Comune di Prazzo (con apposita DGC n. 24/2020) per la realizzazione di una pista agro-silvo-pastorale della larghezza di circa 3 metri, una lunghezza complessiva di circa 1.356 m. tra la quota 2.376 mslm del Colle Chiosso e i 2.264 mslm di Grange Gias Vecchio.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, l'intervento risulta esente dal versamento della cauzione in quanto l'autorizzazione è richiesta da ente pubblico e inoltre verrà realizzato con il concorso finanziario comunitario.

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, non comportano l'obbligo per il soggetto titolare dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento, in quanto è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico.

L'istruttoria è stata svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, ed è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.ù

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L.R. n.° 45/1989;
- visto il D.Lgs. 34/2018;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 3/AMB del 13/04/2018;
- visto l'art. 17 della L.R. n.° 23/2008 e s.m.i.;
- visto l'art. 19 della L.R. 4/2009;
- visto il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- visto il D.L. n. 23 del 8/04/2020;

determina

di autorizzare in variante le modificazioni/trasformazioni del suolo su superficie sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. 45/1989, proposte dal Comune di Prazzo, Via Nazionale n.5 - Prazzo Inferiore, per la realizzazione di una variante per la pista silvo-pastorale dal Colle Chiosso a Grange Gias Vecchio, nel comune di Prazzo, già autorizzata con i precedenti atti citati nelle premesse, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. Comune di Prazzo al foglio n.1 mappali 5, 10, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto conservato agli atti, con le seguenti prescrizioni obbligatorie e vincolanti:

1. puntuale rispetto delle indicazioni operative riportate nella relazione geologica e della nota geologica - nivologica di variante ;
2. la pista dovrà avere lo sviluppo ed interessare le superfici così come indicato nella planimetria allegata al progetto ed essere conformi allo stesso
3. nella realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, dovrà essere evitato lo scarico, il rotolemento di materiale terroso, roccioso e quant'altro verso valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi. Scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile;
4. i riporti dovranno essere effettuati per strati successivi di 50 cm ben compattati e livellati;
5. i riporti al piede, non direttamente poggiati sulle scogliere di valle , non andranno appoggiati direttamente sul pendio ma andrà creato un piano di posa stabile nel suolo realizzando un dente di appoggio opportunamente regolarizzato e rullato;
6. le scarpate di monte dovranno essere sottoposte a riprofilatura e scoronamento, le nuove inclinazioni non dovranno superare in scavo ed in riporto le inclinazioni previste dalla relazione geologica per i materiali presenti in sito e dalle altre indicazioni progettuali;
7. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, soggette a movimenti gravitativi di versante, etc..);
8. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei di rii o colatori;
9. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
10. per lo sgrondo delle acque dovranno esser realizzate cunette trasversali e tagliacqua, inclinate trasversalmente rispetto all'asse stradale in numero adeguato alla pendenza della pista;
11. le scogliere di sostegno dei riporti di valle, potranno essere dimensionate e verificate in corso d'opera in funzione della pezzatura dei blocchi di materiale lapideo utilizzati presenti lungo il tracciato della pista stessa. Poiché nell'arco dei 24 mesi di validità del provvedimento autorizzativo il periodo utile per l'esecuzione dei lavori si riduce a circa 3 mesi l'anno sia per la quota (oltre i 2200 mslm) a cui si deve operare sia per la limitata disponibilità dei mezzi meccanici indispensabili alle operazioni di movimento terra, occorrerà predisporre al termine di ogni "stagione/periodo" d'intervento uno stato d'avanzamento dei lavori in cui sia indicato il tratto di strada realizzato e siano presentate le verifiche e il dimensionamento delle scogliere di sostegno eventualmente realizzate;
12. nella zona in valanga attiva attraversate dal tracciato, come quelle interessate dal passaggio di colate detritiche, dovranno essere messe in atto soluzioni che minimizzino per quanto possibile le alterazioni del profilo longitudinale del pendio (operazioni di riporto ridotte al minimo e comunque inferiori al metro, realizzazione di appositi guadi, etc): la carreggiata dovrà essere prevista con fondo migliorato;
13. tutte le aree di scopertura dovranno essere prontamente inerbite al termine dei lavori;
14. dovrà essere posto il cartello di divieto d'accesso alla pista, recante gli estremi della L.R. 45/1989, nonché interdetto il passaggio con apposita sbarra;
15. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza;
16. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto;
17. prima dell'inizio dei lavori dovranno essere ottemperate tutte le disposizioni dettate dal DPR

- 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.
18. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018 e l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
 19. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n° 45/1989 s.m.i.;
 20. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestale di Dronero dovranno pervenire a conclusione una “Relazione di fine lavori” (a seguito della quale ci si riserva un sopralluogo congiunto ispettivo), nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

I lavori dovranno terminare entro 24 mesi a far data dalla Determinazione di Autorizzazione.

Ai sensi della L.r. 45/1989 s.m.i. dell'art. 8 comma 2 la cauzione non è dovuta perché trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della L.r. 45/89 s.m.i. il proponente è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento ed al versamento del corrispettivo, in quanto trattasi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere in progetto o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del versante, che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per l'assetto idrogeologico interessato.

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, la Determinazione di autorizzazione potrà essere sospesa, revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure di sanzioni come previsto dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è unicamente relativo alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti le modificazioni/trasformazioni del suolo conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe